



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE  
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION  
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP  
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE  
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS  
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES  
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

## CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

### SUPPLEMENTO ALL'ALLEGATO DERIVATI

#### OPERAZIONI SUI TASSI DI INTERESSE

Edizione 2004

Il presente Supplemento integra le Disposizioni Generali e l'Allegato Derivati facenti parte di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

#### 1. Scopo, Interpretazione

(1) Scopo. Lo scopo del presente Supplemento (di seguito denominato "il Supplemento Operazioni sui Tassi di Interesse") è di disciplinare le Operazioni sui Tassi di Interesse, ovvero *swap* sui tassi di interesse, *swap* su tassi di interesse a valute incrociate, contratti differenziali su tassi di interesse, *cap* e *floor* sui tassi di interesse, opzione su *swap*, o qualunque altra Operazione concordata in tal modo dalle parti con riguardo ad una singola Operazione o nelle Disposizioni Speciali

(1) Interpretazione. Il presente Supplemento forma parte integrante dell'Allegato Derivati. Il termine "Allegato" come usato nella Sezione 1(3) delle Disposizioni Generali dovrà essere interpretato in modo tale da includere il presente Supplemento. In caso di qualunque conflitto fra parti differenti dell'Allegato Derivati e il presente Supplemento, prevarrà il presente Supplemento.

#### 2. Operazioni sui Tassi di Interesse

Con "Swap sui Tassi di Interesse" si intende un'Operazione in cui (a) una parte paga - in una volta sola o periodicamente - somme di denaro (di seguito denominate le "Somme Variabili") in una valuta specificata, calcolate su una somma figurativa specificata (di seguito denominata la "Somma Figurativa") in tale valuta e un Tasso di Interesse Variabile specifico, e (b) l'altra parte paga - in una volta sola o periodicamente - sia (i) somme di denaro (di seguito denominate le "Somme Fisse") nella stessa valuta, calcolate sulla stessa Somma Figurativa e un Tasso di Interesse Fisso

specifico, o (ii) Somme Variabili nella stessa valuta calcolate sulla stessa Somma Figurativa e un Tasso di Interesse Variabile diverso.

Per "Swap sui Tassi di Interesse a Valute Incrociate" si intende un'Operazione in cui (a) una parte paga - in una volta sola o periodicamente - Somme Variabili o Somme Fisse in una valuta specificata, calcolate su una somma figurativa specificata (di seguito denominata la "Somma in Valuta") in tale valuta, e (b) l'altra parte paga - in una volta sola o periodicamente - Somme Variabili o Somme Fisse in una valuta differente, calcolate su una Somma in Valuta in tale differente valuta.

Con "Contratto Differenziale su Tassi di Interesse" (di seguito denominato "FRA") si intende un'Operazione in cui una parte (di seguito denominata il "Venditore") o l'altra parte (di seguito "l'Acquirente") paga - in una volta sola o periodicamente - Somme Variabili in una valuta specificata, calcolate su una Somma Figurativa in tale valuta e la differenza fra il Tasso di Interesse Variabile e il Tasso di Interesse Fisso.

Con "Cap sui Tassi di Interesse" si intende un'Operazione in cui il Venditore paga all'Acquirente - in una volta sola o periodicamente - dietro pagamento di un premio concordato, Somme Variabili in una valuta specificata, calcolate su una Somma Variabile in tale valuta e la differenza fra il Tasso di Interesse Variabile e il Tasso di Interesse Fisso, se tale somma è un numero positivo.

Con "Floor sui Tassi di Interesse" si intende un'Operazione in cui il Venditore paga all'Acquirente - in una volta sola o periodicamente-, dietro pagamento di un premio concordato, Somme Variabili in una valuta specificata, calcolate su una Somma Figurativa in tale valuta e la differenza fra il Tasso di Interesse Variabile e il Tasso di Interesse Fisso, se tale somma è un numero negativo.

Con “Opzione su *Swap*” si intende un’Opzione in cui il Venditore conferisce all’Acquirente - dietro pagamento di un Premio - il diritto di far sì che l’Operazione sul Tasso di Interesse sottostante (di seguito “l’Operazione Sottostante”) diventi effettiva, per cui l’Operazione Sottostante deve essere regolata (i) effettuando tutti i pagamenti e le consegne o cessioni che devono essere effettuati dalle parti in conformità con i termini dell’Operazione Sottostante, nel caso di una Opzione su *Swap* alla quale si applica un “Regolamento Materiale” (di seguito denominata “l’Opzione su *Swap* Regolata Materialmente”) o (ii), nel caso di una Opzione su *Swap* alla quale si applica un “Regolamento in Contanti” (di seguito denominata “l’Opzione su *Swap* Regolata in Contanti”), pagando la Somma di Regolamento in Contanti sulla base del valore, alla Data di Valorizzazione, dell’Operazione Sottostante, se tale valore è, dalla prospettiva dell’Acquirente, un numero positivo.

### 3. Consegne e Pagamenti

(1) Swap sui Tassi di Interesse e Swap sui Tassi di Interesse a Valute Incrociate. A ciascuna data di Regolamento concordata per il pagamento di una Somma Variabile, la parte che deve tale somma (di seguito denominata il “Pagatore della Somma Variabile”) pagherà la Somma Variabile e, a ciascuna Data di Regolamento per il pagamento di una Somma Fissa, la parte che deve tale somma (di seguito denominata il “Pagatore della Somma Fissa”) pagherà la Somma Fissa.

(2) Contratto differenziale sui Tassi di Interesse. A ciascuna Data di Regolamento concordata per il pagamento di una Somma Variabile, il Venditore pagherà all’Acquirente la Somma Variabile se tale somma è un numero positivo e l’Acquirente pagherà al Venditore la Somma Variabile se tale somma è un numero negativo.

(3) Cap e Floor sui Tassi di Interesse. A ciascuna Data di Regolamento concordata per il pagamento di un premio, l’Acquirente pagherà al Venditore il premio concordato. A ciascuna Data di Regolamento concordata per il pagamento di una Somma Variabile, il Venditore pagherà all’Acquirente - ai sensi di *Cap* sui Tassi di Interesse - la Somma Variabile se tale somma è un numero positivo, e il Venditore pagherà all’Acquirente - ai sensi di *Floor* sui Tassi di Interesse - la Somma Variabile se tale somma è un numero negativo.

(4) Opzione su Swap Regolata Materialmente. A ciascuna Data di Pagamento del Premio concordata per un’Opzione su *Swap* Regolata Materialmente, l’Acquirente pagherà il Premio al Venditore. Nel caso in cui un’Opzione su *Swap* Regolata Materialmente sia esercitata, o si ritiene essere stato esercitata, a ciascuna Data di Regolamento concordata per il pagamento di una Somma Variabile ai sensi di un’Operazione Sottostante, il Pagatore della Somma Variabile pagherà la Somma Variabile, e a ciascuna Data di Regolamento concordata per il pagamento di una Somma Fissa ai sensi di un’Operazione Sottostante, il Pagatore della Somma Fissa pagherà la Somma Fissa.

(5) Opzione su Swap Regolata in Contanti. A ciascuna Data di Pagamento del Premio concordata per un’Opzione su *Swap* Regolata in Contanti, l’Acquirente pagherà il Premio al Venditore. Nel caso in cui un’Opzione su *Swap* Regolata in Contanti sia esercitata, o si ritiene essere stata esercitata, alla Data di Regolamento

concordata per l’Opzione su *Swap* Regolata in Contanti, il Venditore pagherà all’Acquirente la Somma Regolata in Contanti, se tale somma è un numero positivo. La Somma Regolata in Contanti è (a) la somma concordata come tale fra le parti o, in mancanza di tale accordo, (b) una somma nella Valuta di Regolamento in Contanti pari al valore dell’Operazione Sottostante come determinato dall’Agente Calcolante alla Data di Valorizzazione e in conformità con (i) il Metodo di Regolamento in Contanti concordato fra le parti con riguardo alla Operazione a Premio pertinente, o, in mancanza di tale accordo, (ii) la Sezione 7(1)(a) delle Disposizioni Generali e applicata come se la Parte Calcolante fosse l’Acquirente.

### 4. Calcolo delle Somme Fisse e delle Somme Variabili

(1) Somme Fisse. La Somma Fissa pagabile ad una Data di Regolamento di una Somma Fissa è la somma (a) concordata dalle parti rispetto a quella Data di Regolamento o il Periodo di Calcolo relativo a quella Data di Regolamento, o, in mancanza di tale accordo, (b) pari al prodotto (i) della Somma di Calcolo (ii) il Tasso di Interesse Fisso, e (iii) la Frazione di Calcolo Giornaliera scelta dalle parti con riguardo alle Somme Fisse.

(2) Somme Variabili. La Somma Variabile pagabile ad una Data di Regolamento di una Somma Variabile è la somma (a), nel caso in cui, né la “Capitalizzazione”, né la “Capitalizzazione Fissa”, siano scelte con riguardo all’Operazione pertinente, pari al prodotto (i) della Somma di Calcolo, (ii) del Tasso di Interesse Variabile (più o meno uno *spread*), e (iii) la Frazione di Calcolo Giornaliera scelta dalle parti con riguardo a Somme Variabili; o (b), nel caso in cui “Capitalizzazione” sia scelta con riguardo all’Operazione pertinente, pari alla somma delle Somme del Periodo di Capitalizzazione calcolate per ciascun Periodo di Capitalizzazione nel Periodo di Calcolo relativo a quella Data di Regolamento; o (c), nel caso in cui “Capitalizzazione Fissa” sia scelta con riguardo all’Operazione pertinente, pari alla somma (i) delle Somme del Periodo di Capitalizzazione di Base e (ii) le Somme del Periodo di Capitalizzazione Aggiuntiva, ciascuna calcolata per ciascun Periodo di Capitalizzazione nel Periodo di Calcolo relativo a quella data di Regolamento.

Ai fini del calcolo della Somma Variabile e laddove “Capitalizzazione” o “Capitalizzazione Fissa” siano scelte con riguardo all’Operazione pertinente:

Con “Periodo di Capitalizzazione” si intende, in relazione ad un Periodo di Calcolo, ciascun periodo compreso fra la Data di Efficacia (compresa) o una Data di Capitalizzazione e la successiva Data di Capitalizzazione o Data di Risoluzione (esclusa).

Con “Data di Capitalizzazione” si intende ciascun giorno del periodo di durata dell’Operazione pertinente concordato come tale dalle parti, subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali applicabili alle Date Finali del Periodo con riguardo all’Operazione.

Con “Somma del Periodo di Capitalizzazione” si intende, per ciascun Periodo di Capitalizzazione, una somma pari al prodotto (i) della Somma di Calcolo Adeguata, (ii) del Tasso di Interesse Variabile (più o meno uno *spread*), e

(iii) la Frazione di Calcolo Giornaliera scelta dalle parti con riguardo alle Somme Variabili.

Con “Somma di Calcolo Adeguata” si intende (i) in relazione al primo Periodo di Capitalizzazione durante il Periodo di Calcolo, la Somma di Calcolo per questo Periodo di Calcolo e (ii) in relazione a ciascun successivo Periodo di Capitalizzazione durante il Periodo di Calcolo, una somma parti alla somma della Somma di Calcolo per questo Periodo di Calcolo e le Somme del Periodo di Capitalizzazione per ciascuno dei precedenti Periodi di Capitalizzazione in questo Periodo di Calcolo.

Con “Somma del Periodo di Capitalizzazione di Base” si intende, per ciascun Periodo di Capitalizzazione, una somma calcolata in conformità con il metodo indicato nella sottosezione 2(a) di cui sopra.

Con “Somma del Periodo di Capitalizzazione Aggiuntiva” si intende, per ciascun Periodo di Capitalizzazione, una somma pari al prodotto (i) della Somma di Capitalizzazione Fissa, (ii) del Tasso di Interesse Variabile, e della (iii) Frazione di Calcolo Giornaliera scelta dalle parti con riguardo a Somme Variabili.

Con “Somma di Capitalizzazione Fissa” si intende (i) in relazione al primo Periodo di Capitalizzazione durante il Periodo di Calcolo, zero e (ii) in relazione a ciascun successivo Periodo di Capitalizzazione durante questo Periodo di Calcolo, una somma pari alla somma delle Somme del Periodo di Capitalizzazione di Base e le Somme del Periodo di Capitalizzazione Fissa per ciascuno dei precedenti Periodi di Capitalizzazione in questo Periodo di Calcolo.

(3) Somma di Calcolo. Per “Somma di Calcolo” si intende la Somma Figurativa o, a seconda dei casi, la Somma in Valuta espressa in una valuta specificata concordata dalle parti con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo relativo a quella Data di Regolamento.

(4) Tasso di Interesse Fisso. Con “Tasso di Interesse Fisso” si intende il tasso di interesse espresso come cifra decimale pari ad un tasso annuo concordato dalle parti con riguardo alla data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo relativo a quella Data di Regolamento.

(5) Tasso di Interesse Variabile. Con “Tasso di Interesse Variabile” si intende

(a) con riguardo ad un Contratto Differenziale sui Tassi di Interesse, *Cap* e *Floor* sui Tassi di Interesse, la differenza fra (i) il tasso di interesse determinato con la modalità descritta nel successivo punto b) e (ii) il Tasso di Interesse Fisso, in ciascun caso espresso come cifra decimale pari ad un tasso annuo, e

(b) con riguardo a tutte le altre Operazioni su Tassi di Interesse (i) il tasso di interesse espresso come cifra decimale pari ad un tasso annuo concordato dalle parti con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, o, in mancanza di tale accordo, (ii) nel caso in cui le parti concordino un’Opzione a Tasso Variabile e sia (x) che le parti abbiano concordato solamente una Data di Revisione del Tasso con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o

al Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, il Tasso di Interesse di Regolamento su quella Data di Revisione del Tasso, sia (y) che le parti abbiano concordato più Date di Revisione del Tasso con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, la media aritmetica dei Tassi di Interesse di Regolamento per ciascuna di quelle Date di Revisione del Tasso, sia (z) che le parti abbiano concordato più di una Data di Revisione del Tasso e più di una “Media Ponderata” con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, la media aritmetica ponderata dei Tassi di Interesse di Regolamento per ciascuna di quelle Date di Revisione del Tasso calcolata (x) moltiplicando ciascun Tasso di Interesse di Regolamento per il numero di giorni in cui tale Tasso di Interesse di Regolamento è in vigore, (y) determinando la somma di quei prodotti, e (z) dividendo tale somma per il numero di giorni durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione pertinente.

Con “Tasso di Interesse di Regolamento” si intende il tasso di interesse espresso come cifra decimale pari al tasso annuo come determinato alla o con riguardo alla Data di Revisione del Tasso pertinente, sulla base del tasso di interesse (i) quotato tramite la, e ottenuto dalla, Fonte di Prezzo specificata nell’Opzione a Tasso Variabile concordata, o, in mancanza di tale accordo, (ii) determinato dall’Agente Calcolante.

Con “Opzione a Tasso di Interesse Variabile” si intende il tasso di interesse concordato dalle parti facendo riferimento alla pubblicazione, videata o pagina *web* di un fornitore di informazioni o di qualunque altra fonte di prezzo (di seguito denominata la “Fonte di Prezzo”).

Con “Data di Revisione del Tasso” si intende, subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, ciascun giorno (i) concordato come tale dalle parti con riguardo all’Operazione pertinente o (ii) determinato applicando l’Opzione a Tasso Variabile concordata, subordinatamente alle disposizioni del successivo paragrafo 8.

(6) Arrotondamento. Qualunque tasso di interesse usato per calcolare una Somma Variabile o una Somma Fissa sarà arrotondato - nel caso in cui non sia già un numero integrale -, per eccesso o per difetto, al quinto decimale più prossimo. Nel caso in cui il sesto decimale sia pari a cinque, il quinto decimale sarà arrotondato per eccesso.

(7) Frazione di Calcolo Giornaliera. Con “Frazione di Calcolo Giornaliera” si intende, a seconda di quanto scelto dalle parti con riguardo al calcolo delle Somme Fisse o Somme Variabili o Somme del Periodo di Capitalizzazione:

(a) con “1/1” si intende la frazione il cui numeratore è 1 e il cui denominatore è 1.

(b) Con “Effettivo/360” si intende la frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione e il cui denominatore è 360.

(c) Con “30T/360” si intende la frazione il cui numeratore è il numero di giorni trascorsi durante il

Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione, calcolato sulla base di un anno comprendente 12 mesi di 30 giorni e il cui denominatore è 360. Nel caso in cui l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione sia l'ultimo giorno del mese di febbraio, il numero di giorni trascorsi durante tale mese sarà considerato come il numero effettivo di giorni.

(d) Con "30/360" si intende la frazione il cui numeratore è il numero di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione, calcolato sulla base di un anno comprendente 12 mesi di 30 giorni e il cui denominatore è 360. Nel caso in cui l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione sia il 31° giorno di un mese, e nel caso in cui il primo giorno di un Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione sia un giorno diverso dal 30° o dal 31° giorno di un mese, l'ultimo mese del periodo sarà considerato un mese di 31 giorni. Nel caso in cui l'ultimo giorno di un Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione sia l'ultimo giorno del mese di febbraio, il numero di giorni trascorsi durante tale mese sarà considerato come il numero effettivo di giorni.

(e) Con "360/360 (*German Master*)" si intende la frazione il cui numeratore è il numero di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni con 12 mesi di 30 giorni e il cui denominatore è 360.

(f) Con "Effettivo/365" si intende la frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione e il cui denominatore è 365 o 366 nel caso di anno bisestile. Nel caso in cui parte del Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione cadesse in un anno bisestile, con Effettivo//365 si intenderà la somma (i) della frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante l'anno non-bisestile e il cui denominatore è 365 e (ii) della frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante l'anno bisestile e il cui denominatore è 366.

(g) Con "Effettivo/365 Fisso" si intende la frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione e il cui denominatore è 365.

(h) Con "365/365 (*German Master*)" si intende la frazione il cui numeratore è il numero di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione e il cui denominatore è 365 o 366 nel caso di anno bisestile.

(i) "Effettivo/Effettivo (*Contratto Quadro AFB/BBF*)" si intende la frazione il cui numeratore è il numero effettivo di giorni trascorsi durante il Periodo di Calcolo o Periodo di Capitalizzazione e il cui denominatore è 365 (o 366 qualora il 29 febbraio cadesse nel Periodo di Calcolo o nel Periodo di Capitalizzazione). Nel caso in cui il Periodo di Calcolo o il Periodo di Capitalizzazione abbia una durata di più di un anno, la base sarà calcolata come segue: (a) il numero di anni completi sarà conteggiato a partire dall'ultimo giorno del Periodo di Calcolo o del Periodo di Capitalizzazione e (b) questo numero sarà aumentato della frazione per il periodo pertinente calcolata come mostrato sopra.

(8) Determinazione del Tasso di Interesse di Regolamento. Laddove un Tasso di Interesse di Regolamento debba essere determinato facendo riferimento ad un'Opzione a Tasso Variabile specificata, l'Agente Calcolante comunicherà all'altra parte o, a seconda dei casi, a ciascuna parte, il Tasso di Interesse di Regolamento e il Tasso di Interesse Variabile calcolati dall'Opzione stessa, alla Data di Revisione del Tasso, o immediatamente dopo. Nel caso in cui, alla Data di Revisione del Tasso, si verifichi un Caso di Turbativa della Fonte di Prezzo, e nel caso in cui l'Agente Calcolante ritenga sostanziale tale caso, (a) qualora le parti abbiano concordato una sola Data di Revisione del Tasso con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo o al Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, la Data di Revisione del Tasso sarà rinviata al primo Giorno Lavorativo successivo in cui non si sia verificato un Caso di Turbativa della Fonte di Prezzo, a meno che non si verifichi un Caso di Turbativa della Fonte di Prezzo relativo all'Opzione a Tasso Variabile pertinente, in ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi immediatamente successivi alla Data di Revisione del Tasso, nel qual caso tale quinto Giorno Lavorativo sarà considerato la Data di Revisione del Tasso e l'Agente Calcolante determinerà il Tasso di Interesse di Regolamento in quel o con riguardo a quel quinto Giorno Lavorativo; o (b) qualora le parti abbiano concordato più Date di Revisione del Tasso con riguardo alla Data di Regolamento pertinente o al Periodo di Calcolo o al Periodo di Capitalizzazione relativo a quella Data di Regolamento, quella Data di Revisione del Tasso dovrà essere omessa e considerata una Data non pertinente di Revisione del Tasso, a condizione che, qualora in virtù di tale disposizione non ci fosse una Data di Revisione del Tasso, allora si applicherà il punto (a) di cui sopra.

(9) Turbativa della Fonte di Prezzo e Conversione della Fonte di Prezzo. Con "Caso di Turbativa della Fonte di Prezzo" si intende qualunque mancato annuncio, produzione o pubblicazione, da parte della Fonte di Prezzo pertinente, del tasso di interesse per l'Opzione a Tasso Variabile pertinente, o di qualunque altra informazione necessaria per determinare il tasso di interesse ovvero una discontinuità o indisponibilità, temporanea o permanente, della Fonte di Prezzo. Nel caso in cui la Fonte di Prezzo pertinente abbia cessato di annunciare, produrre o pubblicare il tasso di interesse per l'Opzione a Tasso Variabile pertinente, e (i) nel caso in cui le parti abbiano concordato una fonte di prezzo alternativa (di seguito la "Fonte di Prezzo Successiva") per l'Operazione pertinente, o, in mancanza di tale accordo, (ii) nel caso in cui una Fonte di Prezzo Successiva sia ufficialmente designata nella pubblicazione, videata o pagina web del fornitore di informazioni o dallo sponsor dell'Opzione a Tasso Variabile, l'Agente Calcolante determinerà il Tasso di Interesse di Regolamento facendo riferimento a quella Fonte di Prezzo Successiva. Nel caso in cui non sia stata designata o concordata alcuna Fonte di Prezzo Successiva, l'Agente Calcolante determinerà il Tasso di Interesse di Regolamento facendo riferimento ad una nuova Opzione a Tasso Variabile concordata dalle parti.

(10) Correzione dei Tassi di Interesse Pubblicati. Laddove un Tasso di Interesse Variabile debba essere determinato facendo riferimento ad un'Opzione a Tasso Variabile specificata, nel caso in cui un tasso di interesse annunciato, prodotto o pubblicato dal fornitore di informazioni pertinente - e usato dall'Agente Calcolante

per determinare il Tasso di Interesse di Regolamento - sia successivamente corretto e annunciato, prodotto o pubblicato entro trenta Giorni Lavorativi dopo la Data di Revisione del Tasso pertinente, l'Agente Calcolante comunicherà all'altra parte o, a seconda dei casi, a ciascuna parte, il Tasso di Interesse di Regolamento, il Tasso di Interesse Variabile calcolati sul suddetto tasso e la Somma Variabile pagabile come risultato di quella correzione.

(11) Periodo di Calcolo, Data Finale del Periodo.

Con "Periodo di Calcolo" si intende ciascun periodo compreso fra la Data di Efficacia (compresa) o una Data Finale di Periodo e la successiva Data Finale di Periodo (esclusa) o Data di Risoluzione. Con "Data Finale di Periodo" si intende (a) ciascun giorno del periodo di durata dell'Operazione concordato come tale dalle parti, o (b) nel caso in cui le parti abbiano concordato una "Convenzione in Eurodollari", ciascun giorno del periodo di durata dell'Operazione che corrisponde numericamente alla precedente Data Finale del Periodo o Data di Efficacia applicabili nel mese solare, che è il numero di mesi specificato successivi al mese in cui si sono verificate tali precedenti Data Finale del Periodo o Data di Efficacia applicabili, a condizione che, nel caso in cui, nel mese solare in cui tale Data Finale del Periodo dovrebbe verificarsi, non vi sia alcun giorno numericamente corrispondente, la Data Finale del Periodo sarà l'ultimo Giorno Lavorativo di quel mese solare e tutte le successive Date Finali del Periodo saranno gli ultimi Giorni Lavorativi del mese solare che è il numero specificato di mesi successivi al mese in cui la precedente Data Finale del Periodo applicabile si è verificata, e, in mancanza di tale accordo, (c) ciascuna Data di Regolamento, in ciascun caso subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, che si applicheranno di conseguenza, a condizione che nessuno di tali adeguamenti sarà applicato nel caso in cui "Nessun Adeguamento" sia stato concordato dalle parti.

(12) Data di Regolamento.

Con "Data di Regolamento" si intende, con riguardo al pagamento di una Somma Variabile o Somma Fissa, sia (a) ciascun giorno del periodo di durata dell'Operazione concordato dalle parti in cui sarà effettuato il pagamento di una Somma Variabile o Somma Fissa, o (b) nel caso in cui le parti abbiano concordato un "Ritardo di Pagamento", ciascuna data che è il numero di giorni specificato successivi alla Data Finale del Periodo o Data di Risoluzione applicabili, o (c) nel caso in cui le parti abbiano concordato un "Pagamento Anticipato", ciascuna data che è il numero di giorni specificato precedenti alla Data Finale del Periodo o Data di Risoluzione applicabili, o, in mancanza di tale accordo, (d) ciascuna Data Finale del Periodo, in ciascun caso subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali.

**5. Disposizioni applicabili alle Operazioni a Premio**

Salvo quanto altrimenti definito nel presente Supplemento, qualunque termine relativo alle Operazioni a Premio deve essere interpretato in conformità con il Supplemento Contratti a Premio applicabile pubblicata dalla FBE.